

prema tutela dell'ordine pubblico e dei pubblici interessi! Io, quindi, sotto questo punto di vista, non posso accettare la proposta dell'onorevole Fazio, il quale chiederebbe la soppressione di quei due capoversi che sono stati letti.

Debbo dire ancora all'onorevole Toscanelli, che il terzo dei consiglieri, di cui parla lo stesso articolo, non è destinato ad altro se non che a farsi che, sulla iniziativa di questo terzo possa essere giudicato il sindaco. Ora, quando c'è un terzo dei consiglieri, io credo che sia sufficiente per richiamare l'attenzione del Consiglio sul proprio sindaco. Ma stabilendo che, per la validità delle deliberazioni, occorre almeno il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune mi pare che noi abbiamo dato una grande garanzia al sindaco elettivo.

All'onorevole Oliverio ho avuto il piacere di dire privatamente che la Commissione trovava giuste le sue osservazioni; in vista delle quali si modificerebbe il quarto capoverso così: "Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliverio.

Oliverio. L'onorevole commissario...

Presidente. Non commissario, relatore.

Oliverio. L'onorevole relatore mi permetta di osservargli che io ho detto che la sospensione avviene in seguito al rinvio; e quindi dicendo che la sospensione ha luogo dalla data del rinvio, non bisogna aspettare la citazione.

Se voi parlate di citazione diretta, farete cosa contraria al principio sancito in questo articolo, cioè la probabilità della colpa; la citazione diretta non crea probabilità di colpa, poichè essa non offre ancora nessuno elemento di prova.

Ecco perchè, a mio avviso, quelle ultime parole del capoverso dovrebbero essere modificate nel modo da me proposto.

Fazio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio. Io volevo soltanto osservare che è vero quanto dice il relatore che la legge prescrive che tali provvedimenti di sospensione e di rimozione debbono essere motivati; ma io opino che, anche con quelle frasi altisonanti, non si viene a dir

nulla, perchè ogni facoltà diviene facilmente arbitrio quando non sia rigorosamente limitata.

A che serve la motivazione? O volete che la Camera ogni giorno debba trasformarsi in tribunale per decidere su questi motivi? Mi pare che ciò venga a turbare tutta la legge.

Presidente. L'onorevole Oliverio mantiene il suo emendamento?

Oliverio. Il mio emendamento fu già accettato dalla Commissione.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

L'articolo 49 modificato dalla Commissione sarebbe il seguente:

"I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio stesso.

"Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la remozione del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

"Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

"Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati, decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

"I sindaci, ancorchè eletti, dal Consiglio possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

"Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due trienni.

"La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

"I decreti di rimozione del sindaco saranno comunicati ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati."

Si procederà per divisione.

Metto a partito la prima parte, cioè i capoversi 1º, 2º, 3º, 4º. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte dell'articolo di cui gli onorevoli Fazio e Pantano chiedono la soppressione.